

COMUNE DI TRECENTA
UFFICIO ELETTORALE

ISCRIZIONE A DOMANDA
nell'Albo delle persone idonee
all'ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali

IL SINDACO

Visto il primo comma dell'art. 5 bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'art. 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

i n v i t a

gli elettori disposti ad essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali, a farne apposita domanda **entro il mese di novembre p.v.**

1. REQUISITI (art. 1 legge n. 95/1989)

L'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a. Essere elettori del Comune ed ivi abitualmente dimoranti;
- b. Essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

2. INCOMPATIBILITA' (artt. 38 T.U. 361/57 e 23 T.U. 570/60)

Sono esclusi dalla funzione in oggetto:

- a. I dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- b. Gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- c. I segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- d. I funzionari medici dell'U.S.L., incaricati delle certificazioni a favore dei votanti invalidi, bisognosi dell'accompagnatore.

3. DOMANDA

La domanda dovrà essere redatta in carta libera sugli appositi moduli disponibili presso l'ufficio elettorale comunale e dovrà essere consegnata entro il termine di cui sopra .

4. NOMINA

L'immissione nelle funzioni, in occasione delle consultazioni elettorali, avverrà a titolo di surrogazione di scrutatori impediti e previo sorteggio fra tutti gli iscritti a domanda nell'Albo in oggetto.

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO